

## **PI & STRAORDINARI: LA RETRIBUZIONE SOLO SE AUTORIZZATI FORMALMENTE**

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – DEL 7 DICEMBRE 2016, N. 5153

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente di un ente pubblico, affermando di avere svolto su specifiche disposizioni del Responsabile di servizio e per improrogabili esigenze di servizio un numero di ore di lavoro straordinario superiore al tetto contrattualmente prefissato su base annuale, ha chiesto il compenso per il maggior straordinario effettuato rispetto al limite contrattuale.

Il diniego alla richiesta da parte della pubblica amministrazione è stato impugnato dal predetto dipendente avanti il Tar Sardegna – Cagliari che, con sentenza n. 016968/2007, ha respinto il ricorso nella considerazione che l'attività lavorativa eccedente il limite contrattuale annuo non era stata supportata dalla indispensabile preventiva autorizzazione. Ad avviso del Tar l'assenso preventivo alla attività lavorativa in questione esibito e proveniente dal Responsabile di servizio non poteva considerarsi sostituzione dell'autorizzazione preventiva, essendo il predetto soggetto sfornito del potere di impegnare l'Ente datore di lavoro. Nella fattispecie non ricorrevano neppure le condizioni per l'eccezionale ipotesi dell'autorizzazione implicita (che può riguardare soltanto organi dell'Amministrazione interessata o coloro ai quali è rimessa la formazione della volontà dell'Ente).

Il predetto dipendente ha impugnato la sentenza del Tar Sardegna avanti il Consiglio di Stato, chiedendo la riforma dell'accennata sentenza, sostenendo che l'attività eccedente il limite contrattuale è stata svolta per improcrastinabili ed insopprimibili esigenze di servizio.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato, non ritenendo di doversi discostare dal tradizionale orientamento in materia secondo il quale: "Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego la retribuità del lavoro straordinario è in linea di principio condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di servizio, la quale consente non solo una verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso alle suddette prestazioni, ma anche il controllo sul rispetto dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione".

Nella fattispecie, l'autorizzazione data dal Responsabile di servizio non è stata considerata come proveniente dall'organo competente ad assumere decisioni per conto dell'Ente stesso.

Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che è assente l'indifferibilità del servizio a cui è stato accennato nel ricorso, non essendo stata tale condizione corroborata affatto dalla prova necessaria, peraltro vertente sulla presenza di condizioni del tutto eccezionali (e ciò esclude possa ritenersi sussistere l'ipotesi dell'autorizzazione implicita). Il Consiglio di Stato ha pertanto rigettato il ricorso del predetto dipendente.